



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

OGGETTO: chiarimenti in merito al “Bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione in concessione dell’asilo nido comunale per il periodo 01.01.2019 – 31.07.2021, CIG 7652309527”.

A seguito delle richieste di informazioni e precisazioni pervenute per la procedura in oggetto, si ritiene opportuno pubblicare la seguente nota di chiarimento.

Le questioni poste all’attenzione dello scrivente ufficio possono così riassumersi:

- 1) Numero bambini paganti per l’anno 2017/2018;
- 2) Numero bambini in condizione di disabilità grave nell’anno 2017/2018;
- 3) Quantità e profili contrattuali del personale attualmente addetto al servizio;
- 4) Nominativo dell’attuale gestore del servizio;
- 5) Possibilità di avvalimento;
- 6) Requisiti richiesti in caso di RTI.

In merito ai punti sopra richiamati si chiarisce quanto segue:

1) Il numero degli utenti che hanno frequentato con continuità la struttura nell’anno scolastico 2017/2018 è pari a 12, mentre per l’anno in corso (2018/19) risultano iscritti 9 bambini;

2) Da quando il servizio è stato attivato nessun utente si è avvalso del beneficio riconosciuto agli utenti disabili in situazione di gravità;

3) Da comunicazione del gestore uscente risulta che il personale addetto è così composto:

- n. 2 operatori con uno scatto di anzianità cat. A1, contratto a tempo indeterminato, mansioni di ausiliario, 21 ore settimanali;

- n. 2 operatori con uno scatto di anzianità cat. D1, contratto a tempo indeterminato, mansioni di educatore, 21 ore settimanali;

- n. 1 operatore con uno scatto di anzianità cat. D1, contratto a tempo indeterminato (in maternità), mansione di educatore, 26 ore settimanali;

4) La società uscente è la Verdeaqua Nuovi Orizzonti arl Onlus, corrente in L’Aquila e la retta mensile per utente ammonta ad € 340,00;

5) In merito al quesito relativo alla possibilità di ricorrere allo strumento dell’avvalimento si osserva, in ossequio alla giurisprudenza in merito, che l’avvalimento è un istituto di carattere generale ammesso per finalità pro-concorrenziali di matrice europea ed è dunque legittimo farvi ricorso pur se non espressamente previsto nel bando di gara, anche nella forma dell’avvalimento plurimo o frazionato (cfr. Corte di Giustizia Ue 10 ottobre 2013, in causa C-94/12; Consiglio di Stato Sez. V del 11.5.2017).

In merito giova ulteriormente precisare, per quanto non desumibile dagli atti di gara, che:

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale

di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

6) Quanto all'ultima questione posta si osserva che l'art. 11 del Disciplinare di gara, in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 del Capitolato d'oneri, si limita a consentire la partecipazione ai "raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti o costituendi (ATI/RTD)", indicando i requisiti di partecipazione a pena di esclusione. Nessuna prescrizione specifica viene dettata in merito alla quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità che deve essere posseduta da ciascun operatore economico che partecipi all'appalto riunendosi in un raggruppamento temporaneo.

La fattispecie va chiarita nel senso che l'offerta debba contenere l'indicazione delle specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici, per il resto, stante la mancata definizione della soglia minima, i requisiti richiesti dalla lex specialis dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

In merito si richiamano e si rinvia alle pronunce del Consiglio di Stato AP Sent. n. 27 del 28/08/2014, da ultimo confermata dal TAR Puglia Sent. 1250 del 01/10/2018.

Il Responsabile del Servizio p.t.
F.to (dott. Luca Galeotti)